# DELIBERAZIONE 12 GENNAIO 2017 7/2017/R/IDR

APPROVAZIONE DELLO SPECIFICO SCHEMA REGOLATORIO, RECANTE LE PREDISPOSIZIONI TARIFFARIE PER IL PERIODO 2016-2019, PROPOSTO DALL'UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI SONDRIO

## L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 12 gennaio 2017

#### VISTI:

- la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;
- la comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento Europeo e al Comitato Economico e Sociale COM(2000)477;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)672;
- la comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato delle Regioni COM(2012)673;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come modificata dal decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito: d.lgs. 152/06) e, in particolare, la Parte Terza;
- il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70, come convertito nella legge 12 luglio 2011, n. 106 (di seguito: decreto legge 70/11);
- il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito nella legge 22 dicembre 2011 n. 214 (di seguito: decreto legge 201/11) e, in particolare, l'articolo 21;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (di seguito: d.P.C.M. 20 luglio 2012), recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214";
- il decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, come convertito nella legge 11 novembre 2014, n. 164 (di seguito: Decreto Sblocca Italia) e, in particolare, l'articolo 7:

- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 28 febbraio 2013, 88/2013/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario transitorio per le gestioni ex-CIPE (MTC) per la determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013 modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 88/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/IDR, recante "Approvazione del Metodo Tariffario Idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2014, 203/2014/C/IDR, recante "Appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, sez. II, 883, 890, 974, 982, 1010, 1118 e 1165 del 2014, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR, 273/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR" (di seguito: deliberazione 203/2014/C/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 9 ottobre 2014, 489/2014/R/IDR, recante "Approvazione dello specifico schema regolatorio, recante le predisposizioni tariffarie per gli anni 2014 e 2015, proposto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio";
- la deliberazione dell'Autorità 15 gennaio 2015, 6/2015/R/IDR, recante "Avvio di procedimento per la definizione del Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio" (di seguito: deliberazione 6/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 30 luglio 2015, 406/2015/R/IDR, recante "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) Inquadramento generale e linee di intervento" (di seguito: documento per la consultazione 406/2015/R/IDR);
- il documento per la consultazione 26 novembre 2015, 577/2015/R/IDR, recante "Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) orientamenti finali" (di seguito: documento per la consultazione 577/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 4 dicembre 2015, 595/2015/R/IDR, recante "Avvio di indagine conoscitiva sulle modalità di individuazione delle strategie di pianificazione adottate nei programmi degli interventi del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 595/2015/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 655/2015/R/IDR, recante "Regolazione della qualità contrattuale del servizio idrico integrato";
- la deliberazione dell'Autorità 23 dicembre 2015, 656/2015/R/IDR, recante "Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato" (di seguito: deliberazione 656/2015/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/IDR, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2" (di seguito: deliberazione 664/2015/R/IDR);
- la determina del 31 marzo 2016, 2/2016 DSID, recante "Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell'aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016-2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/IDR e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2" (di seguito: determina 2/2016 DSID);
- la determina del 31 marzo 2016, 3/2016 DSID, recante "Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR" (di seguito: determina 3/2016 DSID);
- i dati, gli atti e i documenti trasmessi, in data 19 luglio 2016 e successivamente integrati, da ultimo, in data 29 dicembre 2016 dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, nonché delle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID.

- l'articolo 21, commi 13 e 19, del decreto legge 201/11 ha trasferito all'Autorità "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", all'uopo precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità debba perseguire, nello svolgimento delle proprie funzioni, "la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, (...) nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori (...)";
- l'articolo 154, comma 4, del d.lgs. 152/06, come modificato dall'articolo 34, comma 29, del decreto legge 179/12, dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo 10, comma 14, lettera d), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- l'articolo 3, comma 1, del d.P.C.M. 20 luglio 2012, specificando le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici trasferite all'Autorità, precisa che l'Autorità medesima "approva le tariffe del servizio idrico integrato, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono compresi i servizi di captazione

- e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, proposte dal soggetto competente sulla base del piano di ambito di cui all'art. 149 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, impartendo, a pena d'inefficacia prescrizioni (...)";
- l'articolo 7 del decreto legge 133/14 ha ridefinito la disciplina per l'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale, le correlate procedure e i relativi termini di attuazione, precisando, tra l'altro, l'obbligatorietà della partecipazione degli Enti Locali competenti all'Ente di governo dell'ambito. In particolare, il Decreto Sblocca Italia dispone:
  - l'obbligo, per gli Enti di governo dell'ambito che non avessero già provveduto, di adottare il Piano d'Ambito, scegliere la forma di gestione e disporre l'affidamento al gestore unico d'ambito entro il 30 settembre 2015:
  - il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale;
  - la cessazione *ex lege* delle gestioni diverse dall'affidatario unico del servizio idrico integrato per l'ambito, con la sola eccezione delle c.d. gestioni salvaguardate, che proseguono ad esercire il servizio fino alla scadenza naturale del contratto di servizio.

- ai fini della determinazione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013, l'Autorità ha dapprima adottato la deliberazione 585/2012/R/IDR, recante il Metodo Tariffario Transitorio (MTT), ed ha, successivamente, approvato la deliberazione 88/2013/R/IDR, dettagliando il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE;
- con deliberazione 643/2013/R/IDR, l'Autorità ha introdotto il Metodo Tariffario Idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015); in particolare l'Autorità ha adottato una regolazione asimmetrica ed innovativa basata sull'esplicitazione della relazione tra identificazione degli obiettivi da parte dei soggetti competenti, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi e ha introdotto per la prima volta la possibilità per gli Enti di governo dell'ambito di selezionare contestualmente il tipo di schema regolatorio in funzione dei richiamati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 203/2014/C/IDR, l'Autorità ha deliberato di proporre appello avverso le sentenze del Tar Lombardia, Sezione II, con cui sono state annullate alcune disposizioni delle deliberazioni dell'Autorità 585/2012/R/IDR, 88/2013/R/IDR e 459/2013/R/IDR;
- con deliberazione 6/2015/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per la definizione del Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (di seguito: MTI-2), finalizzato - in un quadro di stabilità e certezza della

- regolazione all'integrazione e all'aggiornamento del sistema di regole *pro tempore* vigente;
- con il documento per la consultazione 406/2015/R/IDR, l'Autorità ha fornito i propri orientamenti in ordine all'impianto della nuova regolazione tariffaria del servizio idrico integrato, in grado di tener conto della necessità di contemperare e ricondurre a sistema le seguenti principali finalità: i) rafforzare l'approccio asimmetrico e innovativo che, attraverso una regolazione per schemi, ha caratterizzato il MTI per gli anni 2014 e 2015; ii) favorire la progressiva applicazione delle previsioni recate dal Decreto Sblocca Italia, con riferimento all'attivazione della gestione unica a livello di ambito territoriale ottimale; iii) superare situazioni eccezionali di disequilibrio delle gestioni, le cui criticità non possano trovare piena soluzione nell'ambito della regolazione generalmente applicabile;
- nel successivo documento per la consultazione 577/2015/R/IDR, l'Autorità ha poi
  dettagliato ulteriori aspetti tariffari, attinenti in particolare alle regole per il
  computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché
  all'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri
  legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;
- con deliberazione 664/2015/R/IDR l'Autorità ha, dunque, approvato il metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 (MTI-2), confermando l'impostazione generale del MTI e introducendo elementi di novità finalizzati a tener conto della necessità di promuovere gli investimenti, la sostenibilità dei corrispettivi tariffari all'utenza, i miglioramenti della qualità del servizio, nonché la razionalizzazione delle gestioni.

- il comma 6.2 della deliberazione 664/2015/R/IDR, nel fornire la definizione dello "specifico schema regolatorio", enuclea l'insieme degli atti di seguito riportati che gli Enti di governo dell'ambito o i soggetti competenti individuati con legge regionale, responsabili della predisposizione della tariffa, sono chiamati ad aggiornare e a proporre all'Autorità ai fini della relativa approvazione:
  - a) il programma degli interventi (PdI), che specifica le criticità riscontrate sul relativo territorio, gli obiettivi che si intendono perseguire in risposta alle predette criticità, nonché la puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2016-2019, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza, ai sensi di quanto previsto dell'art. 149, comma 3, del d.lgs. 152/2006;
  - b) il piano economico-finanziario (PEF), che rileva limitatamente al Piano tariffario, al Conto economico e al Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, e prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione

- e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario e del vincolo ai ricavi del gestore;
- c) la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta per il secondo periodo regolatorio;
- il comma 7.1 della medesima deliberazione, nel disciplinare la procedura di approvazione delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, prevede che le stesse siano predisposte dai soggetti competenti anche sulla base dei dati debitamente aggiornati inviati nell'ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR, precisando inoltre che gli Enti di governo dell'ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio;
- la medesima deliberazione 664/2015/R/IDR stabilisce poi che, entro il 30 aprile 2016, gli Enti di governo dell'ambito, o gli altri soggetti competenti, trasmettano, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, ai sensi del comma 7.3, lett. d), gli atti e i dati di seguito indicati:
  - i. il programma degli interventi, come disciplinato al sopra richiamato comma 6.2, lett. a);
  - ii. il piano economico-finanziario come definito al citato comma 6.2, lett. b) che esplicita il vincolo ai ricavi (VRG) e il moltiplicatore tariffario  $\vartheta$  che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun anno del periodo 2016-2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
  - iii. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la vigente disciplina tariffaria;
  - iv. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;
  - v. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
  - vi. l'aggiornamento, secondo le modalità previste, dei dati necessari richiesti;
- l'articolo 8 della richiamata deliberazione prevede, fra l'altro, l'aggiornamento biennale delle componenti a conguaglio e, con riferimento al calcolo dei costi delle immobilizzazioni, della RAB per il biennio 2018-2019;
- il comma 9.1, lett. b), del provvedimento in parola prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2016, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, i gestori applichino agli utenti le tariffe comunicate all'Autorità per la citata approvazione, nel rispetto del limite di prezzo;
- il Titolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR fornisce indicazioni di metodo e di contenuto informativo minimo per la stesura dell'aggiornamento del programma degli interventi (PdI) e del piano economico-finanziario (PEF) da parte degli Enti di governo dell'ambito o degli altri soggetti competenti;
- con determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID è stata definita la procedura di raccolta dati ai fini della determinazione delle tariffe per il secondo periodo regolatorio 2016-2019 e sono stati resi disponibili gli schemi-tipo per la presentazione di PdI e PEF,

- fornendo al contempo indicazioni circa le modalità per la trasmissione degli atti e delle informazioni necessarie;
- la deliberazione 656/2015/R/IDR, nel disciplinare i contenuti minimi essenziali della convenzione tipo, prevede, all'articolo 4, che "le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile, secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento";
- ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e delle determine sopra richiamate, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ha trasmesso, in data 19 luglio 2016, lo specifico schema regolatorio (come successivamente adottato con deliberazione del Consiglio Provinciale del 13 dicembre 2016, 34) recante la predisposizione tariffaria, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, relativa al gestore d'ambito S.Ec.Am. S.p.a., nonché, con diverse comunicazioni, gli ulteriori elementi richiesti, finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;
- nell'ambito della predisposizione tariffaria di cui al precedente alinea, il medesimo Ente di governo dell'ambito ha trasmesso l'adeguamento della convenzione di gestione alla convenzione tipo adottata dall'Autorità con deliberazione 656/2015/R/IDR;
- l'Autorità si riserva di verificare, anche successivamente all'approvazione della tariffa e anche effettuando verifiche ispettive presso i soggetti interessati, la correttezza delle informazioni trasmesse per i seguiti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95.

- con gli atti e i documenti trasmessi, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, a partire dall'analisi degli attuali livelli di servizio, ha rilevato sul proprio territorio *criticità* principalmente riconducibili ai seguenti aspetti:
  - ✓ con riferimento all'*approvvigionamento idrico* e alla *fornitura di acqua potabile*:
  - vulnerabilità del sistema di approvvigionamento, sia in termini di insufficienza quantitativa delle fonti che in termini di qualità dell'acqua prelevata;
  - inadeguatezza di alcuni tratti delle condotte di adduzione e distribuzione e delle relative opere e impianti;
  - parziale copertura dei misuratori di processo e di utenza;
  - ✓ con riferimento al servizio di *fognatura*:
  - parziale copertura del servizio di raccolta e collettamento dei reflui, nonché presenza di tratti di rete fognaria vetusti o sottodimensionati;
  - presenza di scaricatori di piena da adeguare alla normativa vigente;
  - ✓ con riferimento al servizio di *depurazione*:
  - parziale copertura del servizio di depurazione e presenza di impianti di trattamento dei reflui da rendere conformi alla disciplina vigente;

- a fronte delle menzionate criticità, l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha individuato tra i principali *obiettivi specifici* della pianificazione i seguenti:
  - tutela della risorsa idrica, sia in termini qualitativi che in termini quantitativi;
  - miglioramento dello stato di conservazione delle condotte e degli impianti attinenti al sistema di acquedotto, anche al fine di contenere il livello delle perdite;
  - introduzione di strumenti di misura presso le utenze sprovviste;
  - estensione del servizio di raccolta e collettamento dei reflui e mantenimento di un adeguato stato di conservazione dell'infrastruttura;
  - adeguamento del sistema di trattamento dei reflui alla normativa vigente;
- alla luce dei rappresentati obiettivi specifici, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ha programmato, per il periodo 2016-2019, i seguenti *interventi* ritenuti prioritari:
  - rifacimento, potenziamento, ovvero sostituzione delle condotte di adduzione;
  - realizzazione di nuovi serbatoi, nonché messa in sicurezza, manutenzione straordinaria e adeguamento di quelli esistenti;
  - realizzazione, rifacimento e sostituzione di condotte della rete di distribuzione;
  - installazione di misuratori di utenza;
  - rifacimento di tratti di rete fognaria attraverso la sostituzione delle tubature, nonché interventi di separazione delle acque bianche e nere;
  - realizzazione, manutenzione straordinaria e messa a norma degli sfioratori;
  - opere di collettamento fognario agli impianti di depurazione esistenti;
  - adeguamento degli scarichi fognari e degli impianti di depurazione alla normativa vigente;
  - installazione di sistemi di telecontrollo;
- la descrizione delle opzioni progettuali alternative analizzate ai fini della risoluzione delle sopra menzionate criticità come sinteticamente rappresentate, in una prima fase, dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto saranno tenute in considerazione nell'ambito dell'indagine conoscitiva avviata con deliberazione 595/2015/R/IDR, ai fini della valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle soluzioni prospettate;
- ai sensi del comma 11.1 dell'Allegato A della deliberazione 664/2015/R/IDR, l'Autorità si riserva di verificare l'effettiva realizzazione degli investimenti previsti.

- a fronte degli obiettivi specifici definiti in precedenza, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ha selezionato il tipo di schema regolatorio sulla base di:
  - un elevato fabbisogno di investimenti per il quadriennio 2016-2019 in rapporto alle infrastrutture esistenti,
  - presenza di variazioni significative degli obiettivi e del perimetro di attività svolta dal gestore riconducibili all'operazione di "fusione per incorporazione [della società] I.S.E. S.r.l. in S.Ec.Am. S.p.a.", operazione con riferimento alla quale è stato specificato che sebbene sia formalmente avvenuta in data 28 ottobre 2015 (data alla quale "il processo di accentramento delle gestioni ha

visto la sua conclusione (...), portando la società S.Ec.Am. S.p.a. ad essere il gestore unico d'ambito per tutti i comuni della Provincia di Sondrio") - "per quanto attiene invece agli aspetti più operativi della gestione, [il processo di aggregazione in discorso ha] occupato anche gran parte del 2016",

posizionandosi di fatto - ai fini del computo tariffario per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 - nello *Schema VI* della matrice di schemi regolatori di cui all'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR;

- la scelta del soggetto competente in ordine al posizionamento del gestore S.Ec.Am. S.p.a. nell'ambito della citata matrice di schemi è stata assunta in continuità con la predisposizione tariffaria proposta per gli anni 2014 e 2015 e formulata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR seguendo le regole applicabili al *Quadrante IV* (caratterizzato da un elevato fabbisogno di investimenti);
- le verifiche compiute dall'Autorità con riferimento ai costi delle immobilizzazioni computati in tariffa hanno accertato una spesa effettiva per investimenti in linea con il fabbisogno pianificato per il biennio 2014-2015 nell'ambito della predisposizione tariffaria elaborata ai sensi della deliberazione 643/2013/R/IDR;
- l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha esercitato, ai sensi del comma 9.2 dell'Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR, la facoltà di valorizzare, ai fini della determinazione del vincolo ai ricavi del gestore, la componente  $FNI^{new}$ , a titolo di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti ritenuti prioritari; per la quantificazione della componente è stato proposto un valore del parametro  $\psi$  nell'ambito del range (0,4-0,8) pari a 0,4;
- nella predisposizione tariffaria in parola, l'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio ha precisato che gli oneri di morosità sono stati valorizzati nel rispetto dei limiti fissati dal comma 30.2 del MTI-2;
- relativamente alla valorizzazione della componente *ERC*, sono stati esplicitati come "costi ambientali e della risorsa aggiornabili", *ERC*<sub>al</sub>, gli oneri afferenti ai contributi alle comunità montane;
- il medesimo Ente di governo, "al fine del contenimento delle tariffe (...), ha previsto la rinuncia [ai] conguagli" nell'ambito del calcolo tariffario riferito a ciascuna annualità del periodo 2016-2019.

## CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

• l'Ente di governo dell'ambito in oggetto ha specificato che "i dati economico gestionali relativi all'annualità 2014 impiegati per il calcolo dei moltiplicatori tariffari 2016-2019 sono il risultato del consolidamento della gestione del primo semestre 2014 - ove la maggioranza delle gestioni era ancora appannaggio delle singole Amministrazioni Comunali (...) - con i dati del secondo semestre 2014, ove le gestioni sono gradualmente migrate dai precedenti gestori al gestore d'ambito", precisando al contempo che "i dati relativi al gestore d'ambito, (...) desumibili dal relativo bilancio approvato, [risultano tuttavia] afflitti dall'incertezza causata dalla gradualità della tempistica di consegna [a S.Ec.Am. S.p.a.] della gestione operativa di reti e impianti";

• conseguentemente, nella prima fase della gestione unica del servizio, il medesimo soggetto competente si è impegnato ad effettuare una costante azione di monitoraggio, eventualmente "provvede[ndo] a revisioni dei documenti fondamentali per la gestione del SII" qualora i dati reali emersi nel corso della gestione di S.Ec.Am. S.p.a. si dimostrassero difformi da quelli dichiarati dalle preesistenti gestioni comunali e assunti a base di calcolo del PEF ad oggi vigente.

## CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- ai sensi dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le tariffe approvate dall'Autorità si intendono come i prezzi massimi unitari dei servizi e che resta dunque ferma la facoltà per il soggetto competente di predisporre valori inferiori a quelli calcolati ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR e, in ogni caso, la facoltà di ciascun gestore di applicare agli utenti finali tariffe inferiori a quelle approvate in via definitiva dall'Autorità, assicurandone la coerenza con gli obiettivi programmati;
- nelle more della definizione dei pendenti contenziosi di cui si è detto in precedenza riferiti a talune disposizioni delle deliberazioni 585/2012/R/IDR e 88/2013/R/IDR, e fatti salvi gli effetti che da questi deriveranno, l'Autorità si riserva di determinare l'eventuale conguaglio finale, relativo alle annualità del primo periodo regolatorio, a seguito della definizione dei citati contenziosi.

#### RITENUTO CHE:

- sulla base dei dati, degli atti e delle informazioni inviate ai sensi della deliberazione 664/2015/R/IDR, per la gestione di cui all'*Allegato A*:
  - non siano presenti le casistiche per la determinazione delle tariffe d'ufficio da parte dell'Autorità, di cui al comma 7.8 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
  - non sussistano le condizioni di esclusione dall'aggiornamento tariffario, di cui all'articolo 10 della medesima deliberazione, atteso che il gestore in parola affidatario di ambito ha in particolare: *i*) attestato di adempiere agli obblighi di verifica della qualità dell'acqua destinata al consumo umano, ai sensi del d.lgs. 31/2001, nonché alle ulteriori disposizioni regionali dettate in materia; *ii*) fornito evidenza di aver provveduto al versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali della componente tariffaria perequativa UI1;
- per la richiamata gestione siano stati adempiuti gli obblighi di trasmissione, nelle forme e nelle modalità previste, degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio e delle informazioni inerenti le predisposizioni tariffarie per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dalla deliberazione 664/2015/R/IDR e dalle determine 2/2016 DSID e 3/2016 DSID;
- in esito alla valutazione dello specifico schema regolatorio trasmesso dall'Ente di governo dell'ambito in oggetto, gli elaborati ricevuti con le precisioni e nei limiti sotto riportati risultino coerenti con le disposizioni dei provvedimenti da ultimo richiamati;

10

- sia opportuno assicurare il raggiungimento degli obiettivi prioritari derivanti dalla legislazione comunitaria ed interna individuati negli atti e documenti trasmessi dall'Ente di governo dell'ambito, rispetto ai quali si ritiene di non formulare rilievi;
- il piano economico-finanziario nel quale risulta esplicitata la proposta dell'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio relativa ai valori del moltiplicatore tariffario per ciascuna annualità del periodo 2016-2019 e riportata nell'<u>Allegato A</u> sia stato elaborato coerentemente con gli interventi programmati dall'Ente di governo dell'ambito;
- le citate proposte tariffarie comunicate all'Autorità appaiano adeguate al raggiungimento dei citati obiettivi e dei previsti livelli di qualità del servizio.

## RITENUTO, INFINE, CHE:

trattandosi di predisposizione tariffaria relativa alla fase di prima attivazione della gestione d'ambito, sia opportuno effettuare - anche ai fini della valutazione in ordine al mantenimento delle condizioni di equilibrio economico-finanziario della gestione - ulteriori specifiche verifiche sulla correttezza e coerenza delle informazioni trasmesse e delle assunzioni di partenza utilizzate per l'elaborazione del piano economico-finanziario e della proposta tariffaria ivi esplicitata

#### **DELIBERA**

- 1. di concludere, con riferimento al periodo 2016-2019 considerato dal MTI-2, il procedimento di verifica degli atti che compongono lo specifico schema regolatorio, di cui all'articolo 6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, proposto dall'Ufficio d'Ambito della Provincia di Sondrio, approvando il medesimo con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa;
- 2. di approvare, quali valori massimi delle tariffe ai sensi dell'articolo 2, comma 17 della legge 481/95, con le precisazioni e nei limiti di cui in premessa, i valori del moltiplicatore *9* di cui all'*Allegato A*, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, secondo quanto disposto dal comma 7.4 della deliberazione 664/2015/R/IDR;
- 3. di prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della deliberazione 664/2015/R/IDR, che i valori del moltiplicatore 9 per le annualità 2018 e 2019 siano eventualmente rideterminati a seguito dell'aggiornamento biennale disciplinato dal medesimo articolo, previa verifica del rispetto delle condizioni di ammissione all'aggiornamento tariffario secondo quanto previsto dall'articolo 10 della deliberazione in parola;
- 4. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 gennaio 2017

IL PRESIDENTE Guido Bortoni